



QUANDO SARÀ PAGATA LA CASSA INTEGRAZIONE RIMEDI E ANTICIPAZIONI DALLE BANCHE

Roma, 30/4/2020

Gentile Cliente,

Nel mese di marzo, gran parte dei lavoratori dipendenti sono stati collocati in Cassa Integrazione, la domanda frequente che viene rivolta a datori di lavoro e Consulenti è: Quando sarà pagato il trattamento salariale?

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di rispondere alla domanda e dare alcune indicazioni per far fronte alle ovvie esigenze dei dipendenti, conseguenti ai ritardi e alle lungaggini della procedura.

A più di un mese dall'inizio della prestazione, i dipendenti chiedono quando gli sarà possibile ricevere lo stipendio.

Come è comprensibile immaginare, l'iter burocratico per accedere al sostegno in caso di cassa integrazione, contrariamente a quanto possa apparire, necessita di tempi tecnici piuttosto lunghi.

Tra le tante difficoltà, per i lavoratori, è sorta anche quella legata ai documenti richiesti dagli istituti di credito per procedere all'anticipazione degli importi attesi (in media 80% della retribuzione).

Sono così pervenute all'Associazione Bancaria Italiana specifiche richieste di chiarimento in merito alla modulistica che i lavoratori devono presentare in Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione, soprattutto in merito alla richiesta da parte di alcuni istituti di credito del **modello chiamato "SR41"**.

L'ABI ha risposto con la lettera circolare del 23 aprile 2020, fornendo chiarimenti specificatamente in ordine alla Cassa in deroga (CIGD), chiarendo che non è necessaria la richiesta al lavoratore della presentazione del menzionato modello SR41 all'atto della domanda di anticipazione, **bensì l'impegno ad indicare l'accredito sul conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto e a fornire in Banca copia del documento o una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro come attestazione di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.**

Tale impegno è inserito in una lettera sottoscritta dal richiedente l'anticipazione, da inviare all'INPS, al proprio datore di lavoro ed alla Banca. Le banche possono ritenere sufficiente che l'impegno in parola sia contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento di integrazione salariale (in fondo allegato un fac simile).

Tale precisazione vale in particolare per la così detta Cassa in deroga CIGD, ma in linea generale, per quanto vedremo, anche per le altre tipologie di cassa integrazione.

Al fine di agevolare i dipendenti delle aziende clienti e fornire indicazioni ai datori di lavoro che si trovano nella scomoda posizione di dover rispondere alle pressanti richieste, procediamo con tutti i necessari chiarimenti.

Prima di tutto, occorre precisare che sono state previste diverse forme di sostegno al reddito (cassa integrazione) in base alle caratteristiche aziendali.

La Cassa integrazione

Per l'occasione sono state previste le seguenti forme di sostegno al reddito:

⇒ **La Cassa integrazione in deroga (CIGD)**

per la quasi totalità dei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

⇒ **La Cassa integrazione ordinaria (CIGO)**

per le imprese che operano e che sono inquadrare nel settore industriale e manifatturiero (elenco inserito all'art. 10 del D.Lgs.148/2015);


⇒ **Fondo di integrazione salariale (FIS)**

per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

⇒ **Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA)**

per le imprese artigiane identificate (identificate con il codice di autorizzazione Inps "7B" indipendentemente dalla regolarità contributiva).

La Cassa integrazione, **salvo che per la Cassa in deroga per cui non è consentito l'anticipo**, può essere pagata dal datore di lavoro, direttamente in busta paga, compensando poi l'importo erogato mediante F24 o, in alternativa, è possibile optare per il pagamento diretto da parte dell'INPS.



E' evidente che in questo momento di emergenza sanitaria, con gran parte delle attività chiuse per decreto, la mancanza di liquidità non favorisce la scelta di anticipo del trattamento, pertanto, occorre attendere la liquidazione da parte dell'Istituto previdenziale.

L'iter di presentazione delle domande

E' necessario riepilogare brevemente anche il complesso iter burocratico che ci sta occupando sin dall'inizio di marzo: Identificato il trattamento salariale dedicato alla singola azienda e informate le organizzazioni sindacali, così come previsto dal decreto legge, le casse integrazioni vanno presentate sugli appositi portali:

- **Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – portale INPS**
- **Fondo di integrazione salariale (FIS) – portale INPS**
- **Cassa integrazione in deroga (CIGD) – portale Regionale**
- **Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA) – portale del Fondo**



Terminati gli invii, occorre attendere il provvedimento di autorizzazione all'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, in modo da poter trasmettere il modello telematico SR41, che contiene, tra le altre cose, le coordinate Iban del lavoratore su cui effettuare il **pagamento** delle prestazioni da parte dell'Istituto, nonché i dati utili per il conseguente accredito della **contribuzione figurativa**.

Questo modello può essere trasmesso solo in una fase successiva, in quanto, all'atto della compilazione, permane l'obbligo di indicare il numero di autorizzazione comunicato dall'Istituto, che consente l'abbinamento automatico del file "SR41" alla medesima autorizzazione.

Per chiudere il cerchio, è necessario trasmettere all'INPS il flusso Uniemens. Ogni mese, il datore di lavoro, deve inviare un flusso informativo chiamato appunto Uniemens, che contiene il riepilogo dei dati retributivi e contributivi dei singoli dipendenti.

Quindi, per riassumere:

- ⇒ Invio del trattamento salariale;
- ⇒ Attesa del provvedimento di autorizzazione;
- ⇒ Trasmissione del modello SR41;
- ⇒ Inoltro del flusso Uniemens;
- ⇒ Pagamento della prestazione da parte dell'INPS.

Anticipo del trattamento da parte delle Banche

Come è comprensibile immaginare, l'iter burocratico appena descritto necessita di tempi tecnici piuttosto lunghi. Il Governo, consapevole dei ritardi e dei disagi, per favorire un accesso più rapido al denaro da parte dei lavoratori dipendenti, ha previsto la possibilità di far anticipare i trattamenti di cassa integrazione da parte delle banche, sottoscrivendo un accordo con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana).



La Convenzione, condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra l'ABI e le parti sociali, definisce le modalità semplificate per consentire l'accredito dell'importo **di 1.400 €**, determinato tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale pari a 9 settimane ed in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro.

La convenzione siglata, **deve poi essere recepita dai vari istituti bancari**, che dovranno assicurare a loro volta, linee attuative snelle ed omogenee.

Queste in linea generale le condizioni per accedere all'anticipo:

- Le banche possono anticipare massimo € 1.400,00, ma esclusivamente in favore dei lavoratori a zero ore, ovvero, lavoratori sospesi dalla prestazione dell'attività lavorativa;
- La banca ha la facoltà di valutare il merito creditizio del lavoratore, verificando, ad esempio, il puntuale pagamento di altre rate o prestiti;
- Per vedersi accreditare l'importo, è spesso richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato, secondo le condizioni che la banca riterrà più opportune;
- Trattandosi a tutti gli effetti di un prestito, **occorre sottoscrivere la responsabilità solidale del lavoratore e del datore di lavoro, ciò significa, che in caso di mancato accoglimento della domanda di cassa integrazione, saranno responsabili solidali a copertura del prestito;**

NOTA BENE - per completezza di informazione, occorre fare presente che la possibilità di rigetto dell'ammortizzatore sociale rappresenta un caso remoto, pertanto, la sottoscrizione della responsabilità solidale difficilmente verrà attuata a recupero da parte delle banche.



E' anche necessario considerare che questo anticipo può colmare la lungaggine burocratica dovuta all'articolata procedura e offrire respiro ai lavoratori che attendono il pagamento di quanto gli spetta.

In alcuni casi le banche, oltre alla modulistica utile ad istruire la domanda, richiedono anche il modello SR41. Il problema però è che l'SR41, come spiega anche l'Abi nell'ultima circolare, è presentato all'Inps solo dopo che la domanda di cassa è stata autorizzata dall'istituto, che a sua volta rilascia l'autorizzazione solo dopo aver ricevuto il decreto e l'elenco dei beneficiari dalla Regione (nel caso della Cigd). Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico non è possibile presentare l'SR41 e quindi consentire l'effettivo pagamento della cassa al dipendente.

L'iter di questa procedura è molto lungo e pertanto, una volta che l'azienda ha presentato l'SR41, questo si è praticamente concluso, in quanto mancano solo i tempi tecnici dell'Inps per effettuare il pagamento.

L'anticipazione bancaria, doveva avere proprio la funzione di evitare l'attesa dei tempi di autorizzazione e in quest'ottica si spiega altresì la previsione contenuta nella convenzione, dell'eventuale responsabilità solidale del datore di lavoro di dover risarcire la banca qualora la domanda non sia stata autorizzata dall'Inps (per responsabilità imputabile al datore di lavoro medesimo).

Per richiedere alla banca l'anticipazione del trattamento di Cig in deroga, non è necessario che il lavoratore presenti il modello SR41, trasmesso all'Inps dal datore di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell'istituto di previdenza.

Tale modello non è previsto nell'ultima convenzione Governo-Abi e – come chiarito nell'ultima circolare - all'anticipo si può procedere anche senza il predetto modello. È questa l'indicazione fornita a fronte del fatto che gli istituti convenzionati nei giorni scorsi stavano richiedendo tale documento ai lavoratori.

Pertanto, per restituire all'anticipazione la sua reale funzione, è stato indispensabile eliminare l'obbligo di presentazione dell'SR41, sostituito invece, **secondo le nuove indicazioni dell'ABI¹, da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall'azienda contenente l'impegno di indicare nell'SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l'anticipazione e l'Inps verserà l'integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell'istituto di credito.**

Sempre con la finalità di ridurre i tempi, **la medesima procedura dovrebbe essere applicabile anche nel caso di anticipazione di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario del Fis,** sebbene l'Abi nella precedente circolare del 9 aprile relativa a questi istituti, consenta la richiesta dell'SR41.

¹ Circolare del 23/4/2020 IOQABI23

Infatti, qualora il datore di lavoro che ricorre alla Cigo o all'assegno ordinario opti per il pagamento diretto (in luogo dell'anticipo), l'iter di presentazione dell'SR41 è analogo a quello della cassa in deroga: la domanda va presentata non alla Regione ma direttamente all'Inps che comunque deve rilasciare l'autorizzazione e il relativo codice da inserire nel modello SR41.

In tutti i casi quindi sarà l'ultimo documento a poter essere fornito in ogni caso dallo studio per le ragioni appena dette, soprattutto anche per una questione di privacy, considerato che il modello potrebbe contenere anche le generalità ed i dati di altri.

Infine ricordiamo che con le circolari Abi del 10 e 16 aprile è stata regolamentata l'estensione dell'anticipazione alle domande di assegno ordinario ai fondi di solidarietà di settore e alternativi (imprese artigiane), che la convenzione richiama solo in termini di impegno.

Documentazione necessaria per l'anticipo e "dichiarazione del datore di lavoro"

La documentazione necessaria da far pervenire alla Banca per l'anticipazione sarà quindi solo la seguente:

1. Copia documento d'identità del lavoratore e Copia codice fiscale
2. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero
3. Copia ultima busta paga in cui risulti la somma liquidata a titolo di Cassa integrazione;
4. Dichiarazione dell'azienda di aver inoltrato la domanda di cassa integrazione o assegno ordinario per l'emergenza Covid-19 all'INPS o all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente;
5. Solo nel caso di richiesta di CIGO e FIS, il modulo INPS SR41 inoltrato all'INPS, solo **se già disponibile**, fornito dal Datore di lavoro.

I documenti essenziali sono solo quelli dal nr.1 al nr. 4. Alcuni istituti di credito richiedono anche la comunicazione informativa inviata dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali quale prova di aver correttamente avviato la procedura.

Come sopra anticipato, tra la documentazione necessaria per istruire la pratica (si veda il punto 4), potrà risultare necessaria anche una dichiarazione da parte del datori di lavoro, circa il tipo di ammortizzatore utilizzato ed il numero di settimane richieste, con l'impegno ad indicare in essa, irrevocabilmente, la modalità di accredito sul conto corrente, fornendo alla Banca copia dell'attestazione del datore di lavoro di aver provveduto ad inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate telematicamente all'INPS.

Con questa nota, mettiamo a disposizione un fac-simile in allegato (in ultima pagina).

Altre indicazioni operative

I versamenti sul conto corrente dei lavoratori da parte dell'INPS, saranno effettuati tramite bonifico SEPA (SCT) eseguito dalla **Banca d'Italia**. I bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) saranno disposti dall'INPS in favore del conto identificato dal codice IBAN comunicato allo studio dal datore di lavoro dal datore di lavoro.

Chi non avesse ancora provveduto proceda subito ad anticiparli allo studio senza che sia necessario farne ulteriore richiesta nel momento in cui sarà necessario indicarli nell'apposito modello.

In testa al campo '**Remittance Information**' dei bonifici SCT sarà valorizzata la parola chiave **/BENEF/COVID19**.

I versamenti verranno effettuati ex post con **cadenza mensile**. Laddove la cassa integrazione si concluda nel corso del mese, il pagamento dell'integrazione salariale riferita a quella parte di mese può avvenire anche immediatamente nei giorni successivi alla conclusione della cassa integrazione.

Ricordiamo in ultimo, che per gli istituti di Cassa integrazione diversi dalla Cassa in deroga, per cui non è consentito l'anticipo, la somma può essere pagata anche dal datore di lavoro, direttamente in busta paga, compensando poi l'importo erogato mediante F24. Coloro che ne avessero la possibilità e volessero ovviare a questi ritardi, senza optare per il pagamento diretto da parte dell'INPS, dovranno segnalarlo rapidamente allo studio.



Lo studio è a disposizione per fornire ogni supporto e documentazione al momento disponibile tra quelle elencate sopra dal nr. 3 al nr. 5, comunicando però che, allo stato delle varie pratiche, ci sono stati autorizzati solo una minima parte degli invii del predetto modello SR41.

A cura di *Marco Tomassetti* per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

Allegato fac simile dichiarazione

Carta intestata del datore di lavoro

Oggetto: sospensione del rapporto per intervento della _____ (indicare il trattamento salariale utilizzato) .

La scrivente società _____, stante le motivazioni oggettive correlate all'emergenza Covid-19, ha attivato una procedura di _____ (indicare il trattamento di integrazione salariale) ai sensi del DL n° 18 del 17 marzo 2020.

DICHIARA

- che il/la sig./sig.ra _____ (indicare nome e cognome del dipendente) (di seguito, "Dipendente"), con Codice Fiscale _____ è un dipendente dell'Azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo _____ % (specificare se tempo pieno o parziale con percentuale);
- che per il proprio Dipendente, l'Azienda ha presentato all'Ente competente domanda di concessione per uno dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (di seguito, "Trattamento di integrazione al reddito);
- di obbligarsi ad inserire irrevocabilmente nella documentazione inviata all'Ente competente, e in particolare nel modulo SR41, il seguente IBAN del Dipendente _____ (inserire IBAN del Dipendente) per l'accredito su tale conto del Trattamento di integrazione al reddito;
- che il trattamento di integrazione salariale è stato attivato in sospensione a zero ore, per la durata di 9 settimane, per il periodo dal _____ al _____ .

Distinti saluti.

Luogo e data

Il legale rappresentante _____